

REDDITO IMPRESA E IRAP

La rinuncia al credito non determina plusvalenze tassabili

di **Marco Bargagli**

La suprema **Corte di Cassazione**, nella **sentenza n. 1520/2017** (depositata in data 20 gennaio 2017), si è recentemente pronunciata con riguardo ai **profili elusivi della rinuncia** (da parte del socio di riferimento), del **credito** vantato nei confronti della società, con conseguente **omessa tassazione** della **sopravvenienza attiva** che ne sarebbe derivata.

La vicenda trae origine **dall'analisi** di una più ampia operazione di **riorganizzazione aziendale** nell'ambito della quale la **società capogruppo** aveva provveduto a **ricapitalizzare la società controllata**, sulla base delle seguenti direttrici:

- preliminare **acquisto dei crediti**, che vari istituti di credito **avevano maturato** nei confronti della stessa società controllata;
- successiva **rinuncia ai crediti**.

Le operazioni sopra descritte, sotto il **profilo contabile**, avevano avuto unicamente **natura patrimoniale rilevando in bilancio** l'estinzione delle **partite creditorie e debitorie**. Di contro, sotto il **profilo fiscale**, l'operazione in rassegna **non aveva comportato** l'emersione di **componenti positivi di reddito** (*rectius* sopravvenienze attive **fiscalmente rilevanti**).

L'Agenzia delle Entrate aveva **recuperato a tassazione la sopravvenienza attiva** rappresentata dall'estinzione dei debiti della società per effetto di **rinuncia parziale** da parte della controllante. In particolare, si trattava di **crediti originariamente vantati dalle banche** nei confronti della società controllata, che erano stati acquistati dalla casa madre per un **prezzo inferiore al valore nominale** ai quali, successivamente, la stessa società **aveva parzialmente rinunciato**. L'ufficio riteneva che detta operazione **rispondesse al solo fine di eludere l'imposta** che altrimenti sarebbe stata dovuta, considerando la corrispondente **estinzione del debito** quale **sopravvenienza attiva** tassabile ex [articolo 55, comma 1, del Tuir](#). Infatti, sulla base *dell'iter* logico - giuridico seguito dall'ufficio, qualora la rinuncia del credito fosse stata effettuata direttamente dalle **banche creditrici** a favore della società controllata, la stessa avrebbe comportato l'emersione di una **sopravvenienza attiva soggetta a tassazione**.

Il contribuente si era **opposto alla tesi dell'ufficio**, invocando le **valide ragioni economiche** delle operazioni poste in essere. Nello specifico, la rinuncia al credito da parte della **casa madre** era stata effettuata in seguito a pregressi **accordi presi con le banche**, nell'ambito di un **importante processo di ristrutturazione** del debito, che avrebbe consentito di superare la **contingente crisi aziendale** senza incorrere in gravose **procedure concorsuali**.

Tutta la vicenda deve essere valutata sulla base delle **disposizioni elusive** in precedenza contenute nell'[articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973](#) che, come noto, è **stato abrogato** per effetto della **nuova disciplina in tema di elusione fiscale** introdotta con l'[articolo 10-bis della L. 212/2000](#) (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), a mente del quale attualmente configurano **abuso del diritto** una o più operazioni **prive di sostanza economica** che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, **realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti**. Tali operazioni **non sono opponibili all'amministrazione finanziaria**, che ne **disconosce conseguentemente gli eventuali vantaggi fiscali**, determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e **tenuto conto di quanto versato dal contribuente** per effetto delle operazioni poste in essere.

Ciò posto, la suprema Corte di Cassazione ha **accolto la tesi del contribuente** individuando conseguentemente le **valide ragioni economiche** delle operazioni realizzate come in precedenza descritte. Nello specifico gli ermellini rilevano che i giudici di appello, nel seguire la **ricostruzione indiziaria contenuta nel processo verbale di constatazione**, hanno omesso di **motivare sufficientemente**, anche eventualmente sperando i pertinenti accertamenti e valutazioni, l'**inesistenza di ragioni economiche** - diverse dal **realizzato risparmio fiscale** - per porre in essere un'operazione di per sé non esclusa dall'ordinamento, *"se non se ed in quanto determinata unicamente dal perseguimento di un vantaggio fiscale"*. Sulla base delle autorevoli posizioni espresse da parte del giudice di legittimità, possiamo affermare che l'Amministrazione finanziaria non può disconoscere, **in linea di principio**, l'irrelevanza fiscale della **sopravvenienza attiva** conseguita dalla società (derivante dalla **rinuncia di un credito**), unicamente perché lo stesso è stato **in precedenza acquistato** presso una banca creditrice della medesima società controllata. Anzi, qualora le operazioni vengono poste in essere nell'ambito **di un reale programma di ristrutturazione aziendale**, occorre **adeguatamente motivare** l'assenza di **valide ragioni economiche**, dimostrando che gli atti posti in essere hanno l'unica finalità di conseguire un **indebito risparmio di imposta**, in violazione alle norme previste in tema di elusione fiscale ed abuso del diritto.

